

XI. Quanto all'Esecuzioni Criminali avrà la Guardia la sua mercede da ripartirsi nel modo suddetto, ed a norma dell'apposita seguente Tariffa delle mercedi stabilite a' Ministri d'Esecuzione nelle materie Criminali.

Per ogni retenzione in Città, e Borghi formalmente ordinata dal Giudice Criminale, o da altra competente Autorità, per ogni retento	L. 24:—
Per gli arresti, o fermi summarj di Persona	L. 6:—
Per formali retenzioni ordinate come sopra fuori di Città, e Borghi, ed in distanza sino a miglia 5.	L. 30:—
Dalle miglia 5. sino alle 10.	L. 40:—
Dalle miglia 10. sino alle 15.	L. 60:—
Dalle miglia 15. sino al confine più rimoto del Territorio	L. 80:—

Tutte le sopradette spese secondo i rispettivi casi dovranno essere pagate dalle Persone retente, eccettuati li casi di libera assoluzione, dietro a formale Sentenza, nei quali soli casi sarà compensata la Guardia della metà della mercede dalle Casse del Consiglio, non potendo mai per qualunque altro caso

nè